



# COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

**COPIA**

## Verbale di Deliberazione nr. 38 del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA COSTITUZIONE CON IL CONSORZIO S.T.N. VAL DI SOLE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2546 E SEG. DEL CODICE CIVILE CON APPORTO DI SERVIZI PER L'ATTIVITA' LIMITATA ED ESCLUSIVA DELLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI SUL TORRENTE RABBIES DENOMINATI 'RABBIES 3' E 'RABBIES 4'.

L'anno **duemilaquindici** addì **undici** mese di **settembre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

<b>PAGANINI BRUNO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>BRUSEGAN FEDERICO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>COSTANZI ALDO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>GASPERINI ALBERTO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Assente giustificato</b>
<b>GENTILINI EMILIANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>GOSETTI DANIELE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>PODETTI CRISTINA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>VALENTINELLI CHIARA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANELLA GIULIANO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANON RITA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ZANELLA MICHELE</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>ANDREIS GIORGIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>BAGGIA MASSIMO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>COSTANZI TULLIO</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>
<b>CUNACCIA BARBARA</b>	<b>CONSIGLIERE</b>	<b>Presente</b>

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri BRUSEGAN FEDERICO e COSTANZI TULLIO, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere VALENTINELLI CHIARA

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA COSTITUZIONE CON IL CONSORZIO S.T.N. VAL DI SOLE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2546 E SEG. DEL CODICE CIVILE CON APPORTO DI SERVIZI PER L'ATTIVITA' LIMITATA ED ESCLUSIVA DELLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI SUL TORRENTE RABBIES DENOMINATI 'RABBIES 3' E 'RABBIES 4'.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso come il Comune di Malè, titolare di una concessione a derivare e proprietario in località Molini di Terzolas di un impianto di produzione idroelettrica ad acqua fluente, alcuni anni fa ha potuto iniziare un percorso finalizzato all'ottenimento dei nulla osta necessari al potenziamento del proprio impianto, così da ricavare ben maggiori introiti, ricavi che sulla base dei dati di progetto consentono di stimare entrate superiori al milione di euro contro i circa duecentomila euro attualmente incassati.

Che in tal senso ha ottenuto la nuova concessione C/2202 dd. 03.10.2014, contenente le condizioni per la derivazione ed utilizzazione idroelettrica di acqua pubblica a servizio delle centrali Rabbies 3 e Rabbies 4, oltre che, in data 08.08.2014, l'iscrizione di entrambi gli impianti idroelettrici [Concessione del Dirigente del Suap di Trento (ora S.G.R.I.E.), n. 161 del 25.06.2014], in posizione utile nei "Registri IDRO RG2014 ED IDRO RR2014" di cui al DM 06.07.2012, per l'ottenimento dei nuovi incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai numeri di registro 36 e 30, codice FER004805 Codice Censimp IM\_0772930 codice FER004817 Codice Censimp IM\_S04MDTL.

Dato atto come ciò risulti particolarmente importante vero che il Decreto sugli Incentivi per la produzione idroelettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche del 06.07.2012, in vigore dal 01.01.2013, come emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico, prevede una incentivazione che per i nuovi impianti idroelettrici ad acqua fluente (come i due impianti oggetto del nuovo sistema integrato) si attesta ad € 155 a Mwh e ad € 219,00 a Mwh, a cui va detratto il prezzo medio zonale dell'anno precedente ora pari a 49,50 /Mwh, differenza a cui si applica il coefficiente di graduazione 0,5, valore al quale va aggiunto nuovamente il prezzo medio zonale disposto dall'allegato 2.1 del D.M. 06.07.2012 [(in formula  $To = Dx(Tb + Pr - Pzmo) + Pzmo$  dove per To si intende la tariffa finale, Tb la tariffa base, Pr eventuali premi non spettanti e Pzmo il prezzo medio zonale dell'energia riferito all'anno precedente] pari ad una tariffa finale di € 134,27 a Mwh per quelli soggetti a semplice ristrutturazione. Tali tariffe per l'energia ceduta al GSE hanno una durata di anni 20 dall'entrata in funzione degli impianti stessi.

Evidenziato peraltro come pur trattandosi di impianti ad alta redditività, costando gli stessi € 5.658.396,00.- per soli lavori, (dei quali € 4.114.788,00= per Rabbies 3 ed € 1.483.608,00= per Rabbies 4), con oneri complessivi che si attestano in circa 7.000.000,00.- di euro comprensivi di IVA e spese tecniche, gli stessi non possono essere sopportati finanziariamente da Malè, soggetto che aderendo al patto di stabilità non è in grado di farvi fronte da solo.

Considerato che la comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro a cura del GSE è intervenuta a mezzo comunicato stampa l'08.08.2014, i termini di cui ai precedenti commi sono

fissati rispettivamente ed inderogabilmente per l'impianto Rabbies 3 al 07 dicembre 2016 e per l'impianto di Rabbies 4 al 07 agosto 2016, tanto che il Comune da subito ha iniziato a valutare e sondare le possibili strade e soluzioni per addivenire comunque al raggiungimento di detto importante obiettivo.

Che peraltro l'art. 11 del DM 06.07.2012, confermato dalle Procedure Applicative del 24.08.2012 di cui all'art. 24 dello stesso, prevede per tali impianti dalla data di ottenimento degli incentivi e per il loro mantenimento, i seguenti tempi di realizzazione:

- una ulteriore proroga dei termini dianzi indicati di massimo 12 mesi per l'entrata in funzione ma con conseguente decurtazione mensile pari allo 0,50% della tariffa incentivante;-
- perdita definitiva dell'incentivo nel caso in cui l'impianto non sia in grado di entrare in funzione entro il termine massimo di proroga di cui al precedente punto.

Dato poi atto come giusta deliberazione n. 27 dd. 22.07.2014, la gestione del servizio elettrico, un tempo gestita in economia diretta da Malè e poi assegnata a STN Val di Non con sede in Cles, è stata affidata al recentemente costituito *Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce, STN Val di Sole*, con sede in Malè, e ciò sino al 31 dicembre 2030.

Che in tal senso analogamente avevano poi deliberato anche i Comuni di Caldes, Cavizzana e Terzolas, assegnando a STN Val di Sole, come Malè, tutte le attività strumentali per erogazione del "servizio di trasporto, distribuzione, misura e vendita di energia elettrica" e, residualmente, il ciclo dell'acqua nell'ambito del proprio territorio, riconoscendo così al Consorzio il diritto di gestire gli impianti ivi occorrenti ed il diritto di svolgere tutte le attività finalizzate alla gestione del servizio secondo le modalità e le condizioni previste nel contratto di servizio, convenzione e statuto.

Dato atto che così come l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, ossia ente istituzionalmente dipendente dall'ente locale ed elemento del sistema amministrativo facente capo a questo, allo stesso modo il consorzio, in quanto azienda speciale degli enti che l'hanno istituito, è un ente strumentale per l'esercizio in forma associata di servizi pubblici o funzioni e fa parte del sistema amministrativo di ognuno degli enti associati.

Evidenziato come il Comune ha ritenuto per questo di intraprendere una articolata e complessa fase di confronto proprio con dette realtà pubbliche locali, interne al Consorzio in quanto socie ma, poi, anche con altre ad esso esterne, per chiedere una compartecipazione economica a sostegno dell'iniziativa, non volendo aprire ai privati ma piuttosto assicurare che tutte le risorse che deriveranno dalla gestione degli interventi in parola ricadano localmente per tutto il periodo indicato nel bilancio e piano di fattibilità economica, pena di contro la perdita degli incentivi del GSE.

Dato atto che se i Comuni soci, nel corso dei molteplici incontri avutisi, hanno infine confermato il proprio interesse a sostenere l'iniziativa attraverso il braccio operativo rappresentato da STN Val di Sole, altri due, in particolare Croviana e Rabbi, hanno potuto manifestare un serio interesse confermando la volontà di entrare nella compagine sociale.

Che STN, onde valutare al meglio la richiesta ricevuta di rendersi anche finanziatore dell'opera, ha incaricato il dott. Gianni Mocatti, con studio in Cles, di predisporre un piano di fattibilità finanziario che redatto in data 3 settembre 2015 fa emergere chiaramente l'alta redditività degli impianti progettati, un tasso di rendimento atteso molto significativo con conseguente rientro dell'investimento in pochi pur nell'ipotesi di assunzione di mutui a tassi

correnti di mercato quanto si sa che il BIM dell'Adige quanto prima confermerà l'erogazione di mutui in parte al 0% ed in parte all'1,5/2% per l'intera linea di credito.

Che peraltro pur non prefigurando ancora tutti gli scenari, per questioni di tempo, quando si presenterà il nuovo piano programma del Consorzio in aggiornamento dell'esistente sarà cura predisporre una ipotesi di gestione dell'investimento ancora meno favorevole per scongiurare anche gli scenari più preoccupanti.

Che ora, onde permettere ai diversi interlocutori di sviluppare le ulteriori fasi procedurali, così come quelle di sostenibilità tecnico-economica, si è convenuto di predisporre e proporre un contratto di associazione in partecipazione onde definire le linee qualificanti il possibile e auspicato rapporto di collaborazione, vero che come detto le limitate disponibilità finanziarie e l'impossibilità da solo di reperire risorse sufficienti nel rispetto dei parametri dati dal patto vanificherebbe gli sforzi fin qui fatti.

Dato atto come per coinvolgere STN si è pensato al contratto di associazione in partecipazione (contratto di scambio) a mezzo il quale un soggetto (associante) riceve da un altro soggetto (associato) un determinato apporto e gli attribuisce in cambio una partecipazione agli utili dell'impresa o di uno degli affari (art. 2549 C.C.).

Che detto strumento di finanziamento dell'impresa, alternativo sia alle operazioni di raccolta di capitale attraverso l'ampliamento della base societaria, sia all'indebitamento con soggetti istituzionali esterni, assicura inoltre all'associante il vantaggio di non essere obbligato a restituire il capitale versato dall'associato.

Trattasi di un contratto sinallagmatico, dal momento che l'associante mira a ottenere un apporto per finanziare la propria iniziativa, mentre l'associato intende conseguire un guadagno dipendente dall'andamento dell'affare, pertanto è ragionevole pensare che il Comune faccia la propria proposta e poi STN ne valuti la convenienza e sostenibilità pur nascendo la stessa da una pre-valutazione economica fatta dal consulente che ha pure visionato il presente contratto.

Propone pertanto che si approvi l'allegato contratto che con i suoi 27 articoli, sviluppato dopo aver gestito una complessa fase di confronto che ha coinvolto sia i Comuni aderenti al Consorzio che quelli intenzionati ad entrarvi.

Ciò premesso,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Evidenziato come nella procedura di ottenimento delle concessioni idroelettriche in parola, il Comune di Malè ha operato in regime di libera concorrenza senza alcuna prerogativa di genere derivante dalla sua natura di Ente Pubblico locale, rientrando le procedure di rilascio delle "Piccole derivazioni" nel libero regime di concorrenza, attribuite come tali al primo che deposita domanda e vincola a suo favore il tratto di derivazione sotteso, senza alcuna agevolazione o prelazione per i Comuni sul cui territorio gli impianti richiesti insistono.

Che stante quanto premesso ma considerato come dette opere si qualificano straordinariamente vantaggiose sia dal punto di vista ambientale che economico, come dimostrato dalla loro natura di impianti da fonti rinnovabile e come evidenziato dai piani economici e finanziari dell'impianto di Rabbies 3 e Rabbies 4, allegati al presente atto, valutate le possibili

alternative, sulla base di quanto poi recentemente fatto da altri enti locali, si è pensato di coinvolgere i Comuni di Caldes, Cavizzana e Terzolas in prima battuta ed a seguire di Croviana e Rabbi perché diventino partner finanziari attraverso STN.

Che detta scelta trova ulteriore giustificazione in quanto trattasi di soggetti che, ragionevolmente tutti, diverranno in futuro interlocutori obbligatori per Malè in prospettiva gestioni associate e, non ultimo, di possibili fusioni tra comuni.

Che pertanto con il contributo degli stessi si è appunto pensato di chiedere a STN Val di Sole di gestire l'appalto e l'esecuzione dei lavori con apporto di capitale a mezzo di contratto di associazione in partecipazione, gestione da cui deriverebbe al Consorzio un significativo utile da ripartire ai soci al netto di quanto di sua competenza a titolo di rimborso oneri finanziari, fiscali e amministrativi, Consorzio che dei soci è soggetto "strumentale", significando ciò che l'Ente Locale, attraverso l'Azienda, realizza sostanzialmente una forma diretta di gestione del servizio.

Dato atto come l'associante comune di Malè, in qualità di Ente Pubblico territoriale è abilitato dalle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige allo svolgimento di attività economica rivolta alla produzione di energia idroelettrica, *(come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia", che all'Art. 1, comma 1, lettera a) dispone che "Gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79: di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica.*

Evidenziato come il contratto di associazione in partecipazione rappresenta oggi una modalità operativa che può permettere al Comune di Malè di concretizzare la realizzazione degli impianti in oggetto entro i termini fissati dal GSE e così non perdere irrimediabilmente i cospicui incentivi faticosamente ottenuti;

Che il Comune di Malè ha investito in questi progetti grandi risorse umane e importanti risorse finanziarie proprie e che ogni ulteriore giorno necessario per espletare le formalità amministrative necessarie all'avvio dei lavori causa il pari ritardo dell'entrata in funzione degli impianti di Rabbies 3 e Rabbies 4.

Che STN, associato, ha manifestato la propria disponibilità a fornire all'associante nella futura ed apposita costituenda associazione in partecipazione, il proprio apporto realizzativo degli impianti di "Rabbies 3" e di "Rabbies 4", limitato e circoscritto alla realizzazione degli stessi (attività imprenditoriale dell'associante) e, in futuro, ragionevolmente della gestione.

Dato atto come l'associato, sulla base della proposta di piano di fattibilità economica e al contratto predisposto in contraddittorio con questo Comune, si è riservato di assumere nel breve periodo tutti gli ulteriori e necessari atti di sua competenza.

Dato atto che un comune può legittimamente avvalersi, nella organizzazione dei mezzi necessari per i suoi compiti istituzionali, anche di un consorzio da esso costituito con altri enti. In particolare è legittimo l'affidamento, da parte del comune a un tale consorzio, della gestione di un servizio pubblico, configurandosi l'affidamento come un'ordinaria ripartizione di funzioni e servizi interna ad uno stesso sistema amministrativo attraverso una delega formale. In tal caso il consorzio

può assumere una vasta gamma di attività purché tali ulteriori attività siano connesse o accessorie al servizio pubblico.

Che per "servizio pubblico", per consolidata giurisprudenza, si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi.

Ricordato poi come il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia, all'art 1 così dispone;

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1 bis e 1 ter del presente decreto nonché dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:

- a) di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;
- b) di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui all'articolo 10, l'ENEL s.p.a, i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli aventi impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonché le società, i consorzi e le altre forme associative già costituiti dai predetti enti o dalle loro società, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con enti locali, loro imprese o società, aventi sede fuori del territorio provinciale.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1 bis e 1 ter del presente decreto nonché dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le società di cui all'articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

Che ancorché l'affidamento della attività in parola, finalizzata la conseguimento di un pubblico interesse, non eluda i principi di libera concorrenza che sempre devono qualificare l'agire pubblico, a maggior garanzia STN procederà comunque ad individuare l'appaltatore dei lavori a mezzo gara.

Dato atto come pur risultando essere STN un'ordinaria ripartizione interna dei Comuni consorziati, quindi elemento di uno stesso sistema amministrativo di funzioni e servizi, queste debbono essere esercitate comunque attraverso una delega formale.

Per quanto espresso e con riferimento all'art. 69 del T.U. sull'ordinamento dei comuni, al Comune compete infatti l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale quali il piano-programma comprendente i contratti di servizio, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il conto consuntivo e il bilancio di esercizio. Anche lo statuto, al momento della costituzione dell'azienda speciale, viene approvato dal consiglio comunale. Spetta, pertanto, all'azienda procedere autonomamente, secondo le regole di economicità che caratterizzano l'esercizio di un'impresa, nel perseguimento dei fini posti dell'ente locale.

Sulla base di detti principi, partendo dai dati di bilancio e armonizzandoli in una prospettiva di gestione triennale, l'Assemblea del Consorzio dovrà preventivamente approvare e rimettere ai Consigli un aggiornamento del piano programma corredandolo opportunamente di dati previsionali ove si ipotizza la già programmata entrata di due nuovi soci e la gestione, per conto del Comune di Malè, con contratto di associazione in partecipazione, della realizzazione mediante apporto di capitale delle due nuove centrali.

Evidenziato come i riparti negoziati tra le parti, come indicati nei documenti allegati, rendono sicuramente remunerativa l'iniziativa anche per STN, iniziativa che anche nel caso scattino le clausole di salvaguardia previste in contratto rende comunque l'operazione interessante sotto il profilo economico per tutte i soggetti coinvolti e quindi tale da portare ricadute significative anche sulle rispettive collettività.

Rilevato che i Comuni possono affidare direttamente servizi ad Aziende pubbliche costituite dagli Enti titolari del servizio considerata la strumentalità dell'attività svolta per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni medesimi, così come possono partecipare a società che integrino la partecipazione strumentale allo svolgimento dell'attività;

Che la previsione provinciale che dispone in materia di forme di gestione dei servizi pubblici corrisponde all'art. 10 della L.P. 17 giugno 2004 n. 6, così come da ultimo modificata dalla L.P. 4 ottobre 2012 n. 21, indica alcuni elementi da considerare sia nell'ipotesi di gestione in economia che nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altre forme consentite, tra cui l'Azienda Speciale Consortile, società di capitali a capitale pubblico o a capitale misto pubblico privato;

Dato atto come per definire l'affidamento dell'attività imprenditoriale accessoria al perseguimento di fini generali e pubblici il Piano programma diventerà una previsione minima e necessaria per determinare e aggiornare le scelte e gli obiettivi che il Consorzio andrà a portare avanti nel triennio di riferimento e ciò con particolare riferimento all'economicità futura della gestione prescelta, giustificando l'affidamento in quanto altamente remunerativo e come tale da gestire preferibilmente in ambito pubblico.

Udita la relazione e fatto proprio quanto in essa esposto.

Che il piano di prossima presentazione, propedeutico alla firma del contratto, dovrà verificare la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività assegnata al Consorzio, attività di verifica e analisi condotta sul piano previsionale circa le dotazioni di risorse strumentali e finanziarie occorrenti per l'assunzione di detta nuova attività.

Verificata la convenienza data dall'assicurare lo svolgimento di detta iniziativa con riferimento al bacino territorialmente competente per Comuni che proseguono l'esperienza consortile, dichiararsi disponibili a sviluppare quei processi che a breve porteranno almeno alla nascita delle gestione associate d'ambito per la Bassa Valle di Sole.

Che, in specifico, la gestione unitaria consente: 1) di valorizzare al meglio le risorse umane e tecnologiche dei diversi bacini d'utenza territoriali; 2) di acquisire sul mercato sinergie finanziarie e tecniche con maggiore facilità e rapidità, 3) di recuperare livelli dimensionali migliori per la permanenza nel mercato.

Dato atto come trattandosi di atto propedeutico e comunque condizionato in termini di sua operatività alla approvazione del piano programma non verrà richiesto in questa fase il parere del Revisore dei Conti del Comune, peraltro già edotto della materia.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa, pareri resi in ragione delle rispettive professionalità e delle competenze specifiche espresse.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

### **d e l i b e r a**

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato documento costituente proposta di costituzione con il Consorzio S.T.N. Val di Sole di associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 2546 e seg. del codice civile con apporto di servizi per l'attività limitata ed esclusiva della costruzione degli impianti idroelettrici sul torrente Rabbies denominati "Rabbies 3" e "Rabbies 4".
2. Di trasmettere copia della presente al Consorzio per l'assunzione degli atti conseguenti facoltizzando il Sindaco ad assumere ogni atto esecutivo a ciò conseguente compresa l'approvazione di varianti non sostanziali cosicché si addivenga alla definizione concordata ed equa di tutti i suoi contenuti negoziali, nella prospettiva di approvare un aggiornamento del piano programma del Consorzio quanto più attendibile possibile, ciò in ragione delle ricadute che il contratto di associazione potrà avere sulla operatività tecnica e sulla gestione finanziaria dello stesso.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m



4. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

**successivamente**

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 14, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 14 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

**d e l i b e r a**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato  
F.to VALENTINELLI CHIARA

Il Segretario comunale  
F.to Osele dott. Giorgio

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale  
- Osele dott. Giorgio -

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
**(art. 79, comma 1°, DPREg. 01.02.2005 n. 3/L)**

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **14.09.2015** al giorno **24.09.2015**

**Il Segretario comunale**  
**F.to - Osele dott. Giorgio -**

---

**Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè, . .

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPREg. 01.02.2005 n. 3/L.**

Malè, **14.09.2015**

**Il Segretario comunale**  
**Osele dott. Giorgio**

---

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 2549 E SEG. DEL CODICE CIVILE CON APPORTO DI SER-  
VIZI PER L'ATTIVITA' LIMITATA ED ESCLUSIVA DELLA COSTRUZIO-  
NE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI SUL TORRENTE RABBIES DE-  
NOMINATI "RABBIES 3" E "RABBIES 4".-----**

L'anno duemilaquindici, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ negli uffici  
della Segreteria comunale di Malè, avanti a me dott. Giorgio Osele, Segretario del  
Comune di Malé, autorizzato a rogare i contratti del Comune di Malè ai sensi  
dell'articolo 64 della L.R. 21 ottobre 1963, n. 29 e nel pieno dei poteri conferitimi  
dalla vigente legge notarile, sono personalmente comparsi i Signori:-----

PAGANINI BRUNO, nato a Malè (TN) il 13.02.1950 in qualità di Sindaco del **Comune di Malè**, domiciliato per la carica presso la sede comunale ed autorizzato ad agire in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Malè - C.F.

PGNBRN 50B13 E850X , di seguito denominato anche **associante**, legittimato alla sottoscrizione del presente contratto giusta deliberazione del Consiglio comunale n.

del \_\_\_\_\_;

**ANTONIONI WANDA**, nato a \_\_\_\_\_ (TN), il \_\_\_\_\_, residente a Terzolas (TN),  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, direttore con poteri di rappresentanza legale del  
Consorzio Servizi Territoriali del Noce Val di Sole, C.F. e P.IVA.

, domiciliato per la carica presso la sede sita in Malè, Piazza Regina Ele-  
 na n. , di seguito denominato anche **associato**, legittimato alla sottoscrizione del  
 presente contratto giusta deliberazione del consiglio di amministrazione di data

.

## PREMESSO

- a) che l’emanazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico del Decreto sugli Incentivi per la produzione idroelettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche del 06.07.2012 ed in vigore dal 01.01.2013, prevede una incentivazione contingentata e limitata dei nuovi impianti idroelettrici ad acqua fluente (*come i due impianti oggetto del nuovo sistema integrato*). L’incentivazione prevista dall’allegato 1.1 al DM 06.07.2012 per il primo impianto è pari ad Euro 155 a Mwhn.

Per il secondo, disposto dall’allegato 2.1 del D.M. 06.07.2012, la tariffa base è di Euro 219,00 a Mwh, a cui va detratto il prezzo medio zonale dell’anno precedente ora pari a 49,50 /Mwh, differenza a cui si applica il coefficiente di graduazione 0,5, valore al quale va aggiunto nuovamente il prezzo medio zonale [(in formula  $T_o = D_x(T_b + Pr - P_{zmo}) + P_{zmo}$  dove per  $T_o$  si intende la tariffa finale,  $T_b$  la tariffa base,  $Pr$  eventuali premi non spettanti e  $P_{zmo}$  il prezzo medio zonale dell’energia riferito all’anno precedente] pari ad una tariffa finale di Euro 134,27 a Mwh.

Tali tariffe hanno una durata di anni 20 dall’entrata in funzione degli impianti stessi.

L’energia prodotta dagli impianti di proprietà dell’associante viene integralmente ceduta al GSE’;

- b) che esiste un legame funzionale idraulico inscindibile dei quattro impianti a cascata di “Rabbies 1”, “Rabbies 2”, “Rabbies 3” e “Rabbies 4”, e che solo con la realizzazione del sistema integrato dei due impianti a valle con prelievo dell’acqua direttamente dallo scarico dell’acqua di Rabbies 2 nel Comune di Malè. In particolare gli impianti di “Rabbies 3” e “Rabbies 4” oggetto del presente contratto e che sono gli ultimi due dei quattro, potranno mantenere e

concretizzare l'ottenimento degli incentivi solo con il mantenimento del funzionamento dei primi due impianti;

- c) che l'associante, in qualità di Ente Pubblico territoriale abilitato dalle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige allo svolgimento di attività economica rivolta alla produzione di energia idroelettrica, *(come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia", che all'Art. 1, comma 1, lettera a) dispone che "Gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:*

*a) di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica.*

Il Comune di Malè ora, al fine di massimizzare il proprio beneficio finanziario di questa redditizia ed unica attività idroelettrica industriale, intende realizzare e gestire in proprio i due impianti di cui è titolare concessionario e pieno proprietario, per la produzione di energia idroelettrica in parte sul proprio territorio ed in parte sul territorio del Comune di Terzolas, quale svolgimento di attività imprenditoriale da parte del Comune.

Nella procedura di ottenimento delle concessioni idroelettriche oggetto del presente contratto, il Comune di Malè ha operato in regime di libera concorrenza senza alcuna prerogativa di genere derivante dalla sua natura di Ente Pubblico comunale, rientrando le procedure di rilascio delle "Piccole derivazioni" in oggetto nel libero regime di concorrenza e sono attribuite al

primo che ne deposita domanda e vincola a suo favore il tratto di derivazione sotteso, senza alcuna agevolazione o prelazione per i Comuni sul territorio dei quali gli impianti richiesti insistono;

- d) che in data 08.08.2014 entrambi gli impianti idroelettrici di “Rabbies 3” e di “Rabbies 4”, ed oggetto del presente contratto, [Concessione del Dirigente del Suap di Trento (ora S.G.R.I.E.), n. 161 del 25.06.2014], hanno già ottenuto l’iscrizione in posizione utile del già citato “Registri IDRO RG2014 ED IDRO RR2014” di cui al DM 06.07.2012, per l’ottenimento dei nuovi incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, numeri di registro 36 e 30, codice FER004805 Codice Censimp IM\_0772930 codice FER004817 Codice Censimp IM\_So4MDTL;
- e) che l’Art. 11 del DM 06.07.2012 è confermato dalle Procedure Applicative del 24.08.2012 di cui all’Art. 24 dello stesso, prevede per tali impianti dalla data di ottenimento degli incentivi e per il loro mantenimento, i seguenti tempi di realizzazione:
1. un tempo massimo di 28 mesi dall’avvenuta ricezione della comunicazione di positiva iscrizione nelle graduatorie del Registro da parte del GSE per l’entrata in funzione dell’impianto Rabbies 3;
  2. una ulteriore proroga di massimo 12 mesi per l’entrata in funzione ma con conseguente decurtazione mensile pari allo 0,50% della tariffa incentivante sempre dell’impianto Rabbies 3;-
  3. perdita definitiva dell’incentivo nel caso in cui l’impianto non sia in grado di entrare in funzione entro il termine massimo di proroga di cui al precedente punto 2.-

f) che l'Art. 17 del DM 06.07.2012 è confermato dalle Procedure Applicative del 24.08.2012 di cui all'Art. 24 dello stesso, prevede per tali impianti dalla data di ottenimento degli incentivi e per il loro mantenimento, i seguenti tempi di realizzazione:

1. un tempo massimo di 24 mesi dall'avvenuta ricezione della comunicazione di positiva iscrizione nelle graduatorie del Registro da parte del GSE per l'entrata in funzione dell'impianto Rabbies 4;

2. una ulteriore proroga di massimo 12 mesi per l'entrata in funzione ma con conseguente decurtazione mensile pari allo 0,50% della tariffa incentivante sempre dell'impianto Rabbies 4;-

3. perdita definitiva dell'incentivo nel caso in cui l'impianto non sia in grado di entrare in funzione entro il termine massimo di proroga di cui al precedente punto 2.

Considerato che la comunicazione di avvenuta iscrizione nel registro a cura del GSE è avvenuta a mezzo comunicato stampa dell'08.08.2014, i termini di cui ai precedenti numeri sono fissati rispettivamente ed inderogabilmente per l'impianto Rabbies 3 al 07 dicembre 2016 e per l'impianto di Rabbies 4 al 07 agosto 2016;

g) che il Comune di Malè non dispone attualmente delle necessarie risorse finanziarie per la realizzazione integrale dei due impianti di Rabbies 3 e Rabbies 4 in oggetto;

h) che stante la vigenza del "Patto di Stabilità" al Comune di Malè è altresì impedita la possibilità di contrarre mutui/leasing per valori coerenti con quello dell'investimento in parola, senza alcuna deroga o eccezione, neppure per questo tipo di opere straordinariamente vantaggiose sia dal punto di vista

ambientale che economico, come dimostrato dalla sua natura rinnovabile e come evidenziato dai piani economici e finanziari dell'impianto di Rabbies 3 e Rabbies 4 allegati al presente contratto;

- i) che il presente contratto di associazione in partecipazione rappresenta oggi una modalità operativa che può permettere al Comune di Malè la concretizzazione degli impianti in oggetto entro i termini fissati dal GSE e per non perdere irrimediabilmente in difetto gli importanti e cospicui incentivi faticosamente ottenuti;
- j) che il Comune di Malè ha investito in questi progetti importanti risorse umane e finanziarie proprie nel corso di questi ultimi anni in cui non senza difficoltà ha gestito conflitti e problematiche di tipo procedurale, che comprendendo i costi delle progettazioni, relazioni ambientali, consulenze e canoni annuali sino ad oggi corrisposti alla PAT per i due impianti, *(che decorrono dal rilascio della concessione e non dall'entrata in funzione degli impianti)*, tanto che gli investimenti ad oggi ammontano complessivamente ad Euro ( 200.000,00.);
- k) che ogni ulteriore giorno necessario per espletare le formalità amministrative ed ambientali necessarie all'avvio dei lavori causa il pari ritardo dell'entrata in funzione degli impianti di Rabbies 3 e Rabbies 4;-
- l) che l' associato ha manifestato la propria disponibilità a fornire all'associante nella futura ed apposita costituenda **associazione in partecipazione**, il proprio apporto realizzativo degli impianti di "Rabbies 3" e di "Rabbies 4" destinati a produrre energia elettrica (attività imprenditoriale dell'associante), limitato e circoscritto alla realizzazione dei due impianti oggetto del presente contratto comprese le attività di loro appalto se a ciò legittimato;



- m) che l'associante con propria deliberazione consiliare n.     di data     ha affidato al Consorzio Servizi Territoriali del Noce Val di Sole la realizzazione degli impianti di cui trattasi fino al 30 dicembre 2038;
- n) che l'associato ha accettato con la presentazione della propria candidatura tutte le condizioni fissate e indicate nel disciplinare allegato;
- o) che in data     , (*Raccolta atti privati del Comune di Malè n.* ), il proponente associante Comune di Malè ha stipulato con Rabbies 1 e Rabbies 2, il necessario accordo di co-uso ai sensi dell'Art. 47 del Testo Unico sulle Pubbliche Acque, (Regio Decreto n.1775/1933), che prevede a far data dal completamento dell' allacciamento idraulico dell'impianto superiore di "Rabbies 3" allo scarico "Rabbies 2, la corresponsione a carico dei due impianti a cascata di un canone per l'utilizzo delle opere di presa facente parte dell'impianto Rabbies 1 ed a favore Rabbies 1 srl concessionaria, pari a complessivi Euro 20.000,00 , (ventimila), annui a partire dallo avvenuta entrata in esercizio delle due centrali poste a valle, e che l'associato conosce sin d'ora ed accetta come dovuti con la sottoscrizione del presente contratto;
- p) che l'associante ha ipotizzato che tutte le pratiche autorizzative e le procedure di occupazione dei terreni e per le servitù, e tutte le altre formalità ed autorizzazioni per poter iniziare materialmente i lavori potessero concretizzarsi entro la data del 31 ottobre 2015;
- q) che nei piani Economici/Finanziari allegati al presente contratto per l'impianto di Rabbies 3 il prezzo iniziale complessivo della tariffa incentivante è stato indicato in Euro 155 al Mwh, mentre nell'impianto Rabbies 4 il prezzo iniziale complessivo della tariffa incentivante è stato indicato in Euro 134,27 al Mwh;

- r) che tra le cause di forza maggiore indicate nel presente contratto, non sono da considerare le ordinarie precipitazioni estive e le nevicate invernali e che l'impossibilità di svolgere i lavori edili durante il periodo invernale è da ritenere una variabile prevedibile e collegata alle quote dei cantieri e delle opere, fatto ben conosciuto sin d'ora dall'associato e confermato dall'effettuazione della visita preventiva ed obbligatoria dei siti degli impianti;
- s) che solo nel caso di smottamenti, frane e valanghe o ordinanze di sospensione dei lavori da parte delle Autorità preposte per motivi di sicurezza e causati da eventi meteorologici straordinari, i fermi dei lavori e dei cantieri saranno da ritenere come cause di forza maggiore ed in favore del computo dei termini per l'associato;
- t) che il contratto di associazione in partecipazione è un contratto tipico previsto e regolato dal Codice Civile agli articoli 2549 e seguenti, cui si fa riferimento residuale per quanto non espressamente previsto o derogato dalle pattuizioni specifiche e particolari contrattuali indicate nel presente contratto di associazione in partecipazione.

Tutto ciò premesso e confermato, costituendo tali premesse e i documenti ivi richiamati espressamente parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene tra le parti e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1. Definizione dei ruoli di Associante ed Associato**

Con il presente contratto, stipulato ai sensi dell'articolo 2549 del Codice Civile, l'associante Comune di Malè associa l'associato Consorzio Servizi Territoriali del Noce, che accetta, ai risultati della propria attività di produzione di energia idroelettrica da cedere al Gestore Nazionale dell'Energia per la durata della tariffa onnicomprensiva e sul libero mercato per il residuo periodo mediante la

realizzazione dei due impianti idroelettrici per la produzione di energia idroelettrica sul torrente Rabbies soprarichiamati.

**Art. 2. Apporto dei servizi nell'Associazione in Partecipazione da parte dell'Associato**

L'associato come apporto di servizi nell'associazione si impegna a realizzare interamente gli impianti idroelettrici di Rabbies 3 e Rabbies 4 con tutti i costi a proprio carico, compresi quelli delle fasi di appalto se gestite, per un valore stimato convenzionalmente in Euro 5.658.396,00= al netto dell'iva, (dei quali €. 4.114.788,00= per Rabbies 3 ed €. 1.483.608,00= per Rabbies 4) oltre ad Euro 60.000,00 stimati per rimborso danno fermo impianto, salva più precisa quantificazione a consuntivo del periodo di fermo macchina e del valore della mancata produzione.

Tale apporto di servizio costituisce la base per la determinazione e ripartizione degli utili annuali, secondo le ipotesi di sviluppo dei costi preventivati ed indicati nei piani Economici e Finanziari richiamati in premessa ed allegati al presente contratto. Più precisamente, tale apporto richiesto all'associato consiste ai fini del contratto di associazione in partecipazione, in qualità di associato, una prestazione di servizi unica e complessiva corrispondente all'intera realizzazione degli impianti idroelettrici di "Rabbies 3" e di "Rabbies 4" da realizzare per la produzione di energia idroelettrica ed interamente a suo carico, come da progetti esecutivi allegati al presente contratto. Nelle somme di costo sopraindicate è compreso il rimborso delle spese sostenute dall'associante quantificate in Euro . Questo importo che l'associato verserà all'associante non rappresenta apporto di mero capitale ma sono ricompresi e parte integrante dell'apporto dei servizi riguardanti l'intera realizzazione degli impianti.

### **Art. 3. Percentuale degli utili spettanti all'Associato**

L'associato parteciperà agli utili annuali dell'esercizio di detta attività imprenditoriale di produzione idroelettrica nella misura specificata nell'allegato piano economico finanziario per tutta la durata dell'associazione in partecipazione e coincidente alla durata della concessione idroelettrica di Rabbies 3 e Rabbies 4 meno un giorno, così come risulteranno dagli appositi rendiconti annuali della gestione da predisporre a cura dell'associante, e che lo stesso si impegna ed obbliga a corrispondere all'associato nei modi e termini pattuiti ed indicati a seguire nel presente contratto. Tale percentuale di utile annuo di partenza dell'operazione da attribuire all'associato, quota d'utile intesa come percentuale calcolata sui ricavi conseguiti e documentati dal Comune di Malè al netto delle spese di gestione sopportate e documentate dallo stesso in ragione dello sviluppo dei piani Economici e Finanziari redatti da professionista esterno ed autonomo incaricato dal proponente, poi nella effettiva entità che l'attività economica reale e futura genererà in base ai reali costi e ricavi per tutta la durata dell'associazione in partecipazione.

Nella determinazione della percentuale degli utili di partenza e di base a favore dell'associato è stato oggettivamente tenuto conto dei seguenti determinanti fattori economici e finanziari:

- a) l'associato sopporta immediatamente in proprio tutto l'onere dell'apporto nell'associazione in partecipazione consistente nell'apporto di servizio volto alla realizzazione integrale dei due impianti, mentre la sua parte dei seppure cospicui utili retribuiti dall'operazione, saranno incassati diluiti nell'arco dei 22 anni circa di durata dell'operazione, (2016-2038);
- b) la titolarità degli impianti e delle concessioni idroelettriche sono e restano interamente in titolarità e proprietà esclusiva dall'associante;

- c) i rischi ordinari collegati ai lavori realizzativi sono interamente a carico dell'associato ed il ritardo degli stessi per colpa dell'associato, (*salvo le cause di forza maggiore*) comunque purchè intervenga la firma del presente contratto e la consegna del progetto esecutivo autorizzato entro il \_\_\_\_\_;
- d) l'associato è tutelato con gli aumenti degli utili a lui spettanti in caso di perdita degli incentivi per cause dipendenti dall'associante o in caso di riduzione per legge sopravvenute degli stessi, come più avanti indicato, ma a fronte di un apporto immediato certo e concreto, le aspettative degli utili futuri come da previsioni indicate dai piani Economico/Finanziari allegati al contratto, sono frutto delle ragionevoli previsioni con i dati oggi disponibili, ma l'evoluzione del mercato dell'energia e del suo valore industriale per i prossimi 22 anni circa è una variabile incerta, e gli utili effettivi che l'associato incasserà nel corso dei 22 anni circa di durata dell'associazione in partecipazione saranno quelli derivanti dell'effettivo andamento dei costi, dei ricavi e della fiscalità dei due impianti dal 2016 e sino al 30.12.2038.

**Art. 4. Modalità e termini di pagamento degli utili all'Associato**

La quota dell'utile annuale spettante all'associato sarà versato dall'associante nei seguenti modi e termini:

- a) un acconto mensile da corrispondere a titolo di acconto dall'associante all'associato, pari al **45%**, (quarantacinquepercento), degli incassi che l'associante avrà effettivamente incassato il mese precedente per gli incentivi e per i corrispettivi derivanti dalla vendita dell'energia senza iva, e da versare all'associato entro la metà di ogni mese;
- b) il saldo degli utili di ogni anno sarà versato entro il 30 di aprile dell'anno successivo, sempre che siano stati a tale data incassati almeno gli 8/10, (otto-

decimi), dei ricavi dell'esercizio precedente per la vendita dell'energia e la tariffa incentivante dal GSE; in caso di ritardo nei pagamenti da parte del GSE e delle fatture di vendita dell'energia, parimenti saranno versati in ritardo proporzionalmente gli utili di saldo spettanti all'associato. Entro la medesima data l'associato dovrà restituire o in subordine verrà conguagliato l'eventuale maggior acconto ricevuto rispetto al totale annuo degli utili spettanti.

**Art. 5. Limitazione delle perdite nell'Associazione in Partecipazione dell'Associato a partire dall'entrata in funzione degli impianti**

Per espressa pattuizione contrattuale, in deroga parziale a quanto indicato all'art. 2553 del Codice Civile, l'associato parteciperà alle perdite dell'attività per la stessa sua quota di partecipazione definitiva agli utili, solo ed esclusivamente sino all'entrata in funzione dei due impianti. A partire dal giorno di messa in funzione del secondo impianto in oggetto, *(dal bilancio nel quale il secondo impianto viene messo in funzione compreso)*, l'associato non sarà più tenuto alla partecipazione alle eventuali perdite dell'attività, che eventualmente graveranno e resteranno interamente a carico dell'associante.

**Art. 6. Redazione di apposito Bilancio secondo i dettati del Codice Civile**

L'associante è un Ente Pubblico che redige il proprio bilancio generale secondo i principi "Pubblici" finalizzati essenzialmente al pareggio finanziario di bilancio, e non ha nessun obbligo contabile e formale in relazione alle disposizioni sul bilancio dettate dalla Sezione IX del Libro Quinto del Codice Civile per le società commerciali quale strumento di determinazione del risultato economico per competenza, ma in riferimento agli impianti di Rabbies 3 e Rabbies 4 oggetto del contratto di associazione in partecipazione e per la determinazione del risultato annuale economico da corrispondere pro quota all'associato, redigerà solo per le operazioni

inerenti gli impianti in oggetto, un apposito prospetto annuale di raccordo con la tenuta di una contabilità dedicata e di un bilancio seguendo rigidamente tutti i principi di contabilizzazione e di competenza previsti alla Sezione IX del Libro Quinto del C.C. per le società commerciali, sostenendo ed imputando nell'operazione solo ed esclusivamente i ricavi ed i costi strettamente indispensabili e collegati alla corretta e concorrenziale gestione dell'impianto, escludendo tassativamente e sin d'ora il ricorso all'assunzione di personale dipendente diretto. L'associato nella conduzione dell'attività dell'associazione in partecipazione dovrà rispettare tutte le normative inerenti la fiscalità in vigore per tutti gli esercizi di durata dell'associazione. Tutti i movimenti riferibili ai costi e ricavi dell'associazione in partecipazione e riguardanti gli impianti idroelettrici in oggetto di Rabbies 3 Rabbies 4, transiteranno a cura ed impegno dell'associante su appositi capitoli contabili del proprio bilancio, separati da tutti i restanti movimenti ed estraibili analiticamente, ed il Comune potrà disporre dei fondi derivanti dalla propria quota degli utili annuali, solo dopo aver corrisposto gli utili a saldo spettanti all'associato.

**Art. 7. Termini di redazione del rendiconto annuale da parte dell'Associante**

L'associante redigerà l'apposito rendiconto annuale dell'attività dell'associazione in partecipazione secondo i criteri di competenza indicati al precedente Art. 6, entro il 31 marzo dell'anno successivo, ed entro la stessa data lo sottoporrà all'approvazione dell'associato. Ciò a prescindere e indipendentemente dai termini ed alle modalità dell'approvazione del bilancio comunale consuntivo annuale e che è soggetto alle rigide norme finanziarie tipiche degli Enti pubblici.

L'associato, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, avrà facoltà di procedere, anche tramite persona di sua fiducia, alla verifica della contabilità ed all'esame di

tutti i documenti contabili inerenti l'impianto. Trascorso detto termine, in mancanza di contestazioni inviate per raccomandata A/R o Pec, il rendiconto si intenderà approvato dall'associato e l'associante verserà nei termini pattuiti la quota a saldo degli utili spettanti.

L'associante si impegna a mettere a disposizione dell'associato in tempo reale tutti i documenti contabili ed amministrativi inerenti gli impianti fornendone anche copia su semplice richiesta.

L'associante dovrà tenere a disposizione dell'associato, per il periodo di 10 anni dalla presentazione del rendiconto, tutti i documenti giustificativi in base ai quali il rendiconto è stato redatto.

#### **Art. 8. Gestione e organizzazione dell'attività economica**

Come previsto dall'Art. 2552 del Codice Civile la gestione e l'organizzazione dell'attività spetta in modo esclusivo e totale all'associante, senza limiti o possibilità di ingerenze gestionali, ed i terzi acquisteranno diritti e assumeranno obbligazioni soltanto verso l'associante, fermo restando che l'associante si obbliga a rispettare tutte le condizioni di esercizio rappresentate all'associato nel presente contratto, e l'associato si obbliga a rispettare tutti gli obblighi realizzativi come già indicato nei progetti esecutivi allegati al presente contratto.

#### **Art. 9. Titolarità delle concessioni e proprietà degli impianti**

Come indicato al precedente Art. 3, lettera b) e come previsto e dettato dal Codice Civile sull'associazione in partecipazione, la titolarità dell'attività economica e delle concessioni idroelettriche e delle loro eventuali proroghe o rinnovi, la proprietà delle intere opere e la gestione dell'attività degli impianti, sono, saranno, spettano e restano, esclusivamente in capo all'associante, avendo l'associato solo il diritto a visionare e controllare tutti i documenti contabili e amministrativi riguardanti



l'attività di gestione dell'impianto in oggetto, che l'associante si impegna a condurre nel rispetto di tutti gli impegni indicati nel presente contratto di associazione in partecipazione e nel rispetto dei principi di massima economicità. Gli eventuali benefici collegati ad un eventuale rinnovo o una eventuale proroga delle concessioni dopo il 31.12.2038, saranno ed andranno ad esclusivo vantaggio dell'associante e titolare delle concessioni, anche se comunicati e deliberati prima del 30.12.2038 e quindi ancora in vigore dell'associazione, in quanto si ribadisce, e l'associato accetta e conferma con la sottoscrizione del presente contratto, che la quota degli utili offerta e riguardante l'operazione complessiva e l'apporto realizzativo degli impianti, corrisponde alla giusta ed equa remunerazione dell'apporto nel periodo di validità della concessione attuale di Rabbies 3/Rabbies 4 meno un giorno, e quindi sino al 30.12.2038=, e si dichiara sin d'ora tacitato interamente con l'incasso della sua quota percentuale degli utili annuali spettante per tutta la durata dell'associazione in partecipazione.

**Art. 10. Durata dell'Associazione in Partecipazione**

La durata dell'associazione in partecipazione è preventivamente ed inderogabilmente fissata ed accettata dalle parti sino al giorno 30 dicembre 2038, pari ad un giorno in meno rispetto alla durata della concessione idrica a scopo idroelettrico dell'impianto di Rabbies 3/Rabbies 4 che scadrà il giorno 31.12.2038 . A tale data del 30 dicembre 2038, l'associazione in partecipazione sarà automaticamente ed inderogabilmente da considerarsi sciolta a tutti gli effetti e senza ulteriori formalità a carico delle parti, per il decorso del termine contrattuale prestabilito, senza nessuna possibilità di proroga o modifica ancorché consensuale. Al termine del contratto di associazione in partecipazione fissata nel giorno 30.12.2038, nulla sarà dovuto dall'associante all'associato a titolo di restituzione del servizio e delle risorse iniziali-

mente apportate, in quanto gli apporti di servizio iniziali da parte dell'associato e consistenti nella realizzazione integrale degli impianti, (*comprese le spese fatturate dal Comune di Malè*), sono interamente ed integralmente compensate dalla quota di utili attribuitagli come indicato nel presente contratto e per tutti gli anni della durata dell'associazione in partecipazione, che tiene già conto nella sua determinazione di tutti gli oneri iniziali dell'apporto dell'associato e collegati alla realizzazione degli impianti compresi tutti gli oneri finanziari ed i costi amministrativi e fiscali propri ed esclusivamente a carico dell'associato; tanto fermo ed imm modificabile indipendentemente dall'effettivo andamento economico e finanziario dell'attività per tutta la durata del contratto in base agli effettivi futuri costi e ricavi, stante il presupposto essenziale e costitutivo dell'associazione in partecipazione che pone a carico dell'associato la sua proporzionale quota del rischio d'impresa e l'aleatorietà del mercato e dell'affare. Solo l'associato potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal presente contratto di associazione in partecipazione, al 31 dicembre di ogni anno, con preavviso di almeno dodici mesi e comunicato alla controparte mezzo lettera raccomandata A/R o tramite Pec. Nel caso di recesso unilaterale da parte dell'associato, nulla sarà dovuto dall'associante all'associato a titolo di restituzione dell'apporto di servizio iniziale, ma solo la ripartizione pro quota degli utili per l'anno del recesso. L'associante invece non potrà recedere dal contratto e sciogliere il presente contratto di associazione in partecipazione sino alla sua scadenza contrattuale e naturale del 30 dicembre 2038, data sino alla quale sarà sin d'ora definitivamente e tassativamente vincolato. Scaduto il termine contrattuale di durata dell'associazione, l'associante, entro 90 giorni, dovrà redigere un ultimo rendiconto finale dell'ultima annualità dal 1.1.2038 e sino al 30.12.2038, che dovrà essere approvato dall'associato. Sulla base di tale rendiconto, approvato dalle parti, l'associante corrisponderà

all'associato la quota di utili dell'ultimo esercizio di validità dell'associazione in partecipazione. Nulla sarà dovuto dall'associante all'associato, anche nel caso le concessioni vengano rinnovate alla loro prima scadenza *del 31.12.2038*, ribadendo e dichiarando espressamente le parti come già precedentemente indicato, che le concessioni e le loro eventuali proroghe e/o rinnovi, saranno e resteranno di esclusiva proprietà dell'associante Comune di Malè ed a suo esclusivo vantaggio economico.

**Art. 11. Impegni reciproci delle parti**

Le parti dispongono ed accettano reciprocamente come caratteristiche essenziali del presente contratto, oltre a quanto analiticamente previsto dai singoli articoli, i seguenti elementi generali:

- l'apporto realizzativo degli interi due impianti da parte dell'associato nei termini previsti;
- il riconoscimento a favore dell'associato delle maggiori spese conseguenti all'accertamento di eventuali errori di progettazione;
- la presentazione del rendiconto nei modi e nei tempi stabiliti da parte dell'associante;
- la corresponsione all'associato da parte dell'associante degli utili spettanti nelle percentuali, nei modi e nei tempi stabiliti dal presente contratto.

In caso di violazione sostanziale di una delle suddette clausole essenziali, la parte a favore della quale la stessa era prevista ha diritto di risolvere il contratto mediante apposita dichiarazione in tal senso da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R. o Pec. La risoluzione opererà di diritto al ricevimento di tale comunicazione. In caso di inadempienza sostanziale nel pagamento degli utili all'associato da parte dell'associante, qualora l'associato ritenga di inviare la comunicazione di risoluzione del contratto piuttosto che pretendere ed ottenere quanto spettante, allo stesso

spetterà un indennizzo pari al 80%, (ottantapercento), dei costi effettivi e documentati sostenuti per i servizi apportati nella realizzazione dell'impianto, rapportato e ridotto proporzionalmente agli anni interi dal ricevimento della comunicazione e sino al termine del 30 dicembre 2038, ed il totale degli anni interi dall'entrata in funzione dell'impianto e sino alla scadenza della concessione di Rabbies 3/Rabbies 4 del 31.12.2038; tale somma sarà eventualmente da versarsi in due rate pari al 50% ognuna dell'indennizzo e da versarsi la prima entro 18 mesi dal ricevimento della comunicazione, ed una entro 36 mesi dal ricevimento della comunicazione.

**Art. 12. Oneri amministrativi dell'Associante da conteggiare nei costi annuali dell'Associazione**

I costi di gestione che l'associante sosterrà e computerà annualmente per determinare e giungere all'utile da suddividere per l'operazione, saranno quelli strettamente necessari ed indispensabili per l'attività di gestione degli impianti e della fiscalità di legge; a titolo di riconoscimento dei costi amministrativi della gestione degli impianti, saranno computati Euro 8.000,00, (ottomila/00), annuali rivalutabili, (*anno base 2015*), a seconda delle variazioni dell'indice Istat variazione prezzi al consumo per l'intera collettività, a favore dell'associante e che rappresentano un costo amministrativo figurativo da inserire tra i costi in aggiunta agli altri sostenuti effettivamente nell'operazione idroelettrica e confluenti per competenza nel bilancio appositamente redatto, a diminuzione dell'utile annuale netto da suddividere poi tra associante ed associato.

**Art. 13. Costi di gestione sino al 31.12.2015**

Per l'intero anno 2015 e precedenti, tutti i costi delle concessioni ed i canoni annuali sono già stati corrisposti dall'associante e nulla sarà dovuto dall'associato.

**Art. 14. Primo esercizio di validità economica dell'operazione**

Il primo esercizio ai fini del computo dei costi e dei ricavi ai fini della divisione dell'utile tra associante ed associato inizia al 01.01.2016; gli esercizi economici dell'associazione in partecipazione corrispondono all'anno solare, dal 01.01 al 31.12 di ogni anno, *(al 30 di dicembre per l'ultimo esercizio dell'anno 2038)*.

**Art. 15. Ricavi e costi di manutenzione dell'operazione**

Tutti i ricavi dell'attività e l'incentivo ambientale sono a favore dell'associante titolare dell'operazione e della concessione. Tutte le spese ordinarie annuali dell'attività e le imposte di legge saranno a carico della gestione. Le spese di manutenzione ordinaria, *(stimate in Euro 40.000,00 rivalutabili nel piano economico finanziario)*, saranno a carico della gestione nella loro indispensabile ed effettiva manifestazione di competenza. Anche le spese straordinarie, pure stimate in Euro 30.000,00 annue rivalutabili nel piano economico finanziario, saranno a carico della gestione, ma per la gestione ed il computo delle stesse l'associante dovrà concordare con l'associato il metodo di imputazione e contabilizzazione delle stesse, tra le seguenti modalità:

- a) Stipulare un contratto di manutenzione "All Risk" con una ditta esterna o con lo stesso associato e gli oneri collegati concorrono ai costi annuali di competenza;
- b) Accantonare annualmente una somma pari alla stima iniziale rivalutata e che viene considerata un costo annuale della gestione, con integrazione se necessario in caso di incapienza del fondo, e con distribuzione finale come utile in caso di esubero del fondo rispetto alle necessità;
- c) Non stipulare nessun contratto di manutenzione e non accantonare nulla, ma sostenere le spese straordinarie di manutenzione al bisogno effettivo, con contabilizzazione come costo integrale della gestione nell'anno di sostenimento.

Saranno a carico esclusivo dell'associato tutte le spese inerenti gli indennizzi per le occupazioni temporanee e per gli asservimenti ed espropri dei terreni interessati ai due impianti, e le spese per la loro iscrizione al Registro Tavolare ed al Catasto; saranno sempre a carico dell'associato i costi di occupazione temporanee delle aree di cantiere accessorie oltre a quelle previste dai progetti.

Nei costi di gestione degli impianti non saranno imputati costi per le quote annuali di ammortamento dell'investimento, in quanto l'associante non sosterrà oneri per investimenti fissi che sono interamente rappresentati dall'apporto di servizio a carico ed onere dell'associato.-----

**Art. 16. Direzione dei lavori e supervisione dell'Associante**

La direzione dei lavori spetterà all'associato realizzatore dei due impianti e a suo esclusivo carico saranno i costi collegati e conseguenti, comprese tutte le fasi tecniche necessarie al completamento dell'impianto, (*sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, contabilità, assistenza tecnica e geologica, collaudi, etc.*), comprese le pratiche di iscrizione degli immobili all'Ufficio del Catasto ed all'Ufficio Tavolare. L'associante in qualità di proprietario e responsabile soggettivo dell'opera, effettuerà una completa e costante supervisione durante tutte le fasi di avanzamento dei lavori essendosi impegnato l'associato a realizzare i due impianti in piena ottemperanza ai due rispettivi progetti esecutivi allegati al presente contratto, e qualsiasi anche minima modifica e variazione a detti progetti esecutivi, dovrà preventivamente essere discussa, concordata, ed approvata per iscritto dall'associante. In uno spirito di reciproca collaborazione e finalità di intenti miranti alla migliore razionalizzazione e realizzazione tecnica ed economica degli impianti, l'associante si dichiara sin d'ora disponibile a valutare attentamente eventuali diverse soluzioni esecutive tecniche migliorative proposte per iscritto dall'associato per alcuni elementi degli impianti, purché tali proposte non

siano esclusivamente volte ad un minore costo di realizzazione a scapito della qualità e/o del rendimento degli impianti, e se ritenute ad esclusivo giudizio dell'associante ricevibili, saranno di volta in volta autorizzate per iscritto; al di fuori di questa specifica ipotesi autorizzata preventivamente per iscritto, l'associato è e resta vincolato nell'esecuzione degli impianti al rispetto puntuale e preciso dei progetti esecutivi allegati al presente contratto. L'associato parimenti si dichiara sin d'ora disponibile a valutare nell'esecuzione degli impianti, eventuali piccole modifiche migliorative proposte dall'associante, i cui eventuali maggiori costi saranno compensati sino al raggiungimento delle eventuali economie delle proposte di modifica proposte dall'associato ed accettate dall'associante, e per le eventuali esuberanze complessive, saranno pagate e rimborsate dall'associante all'associato. L'associato si impegna a stipulare in forma scritta tutti i contratti di fornitura dei materiali e delle prestazioni di servizio per la realizzazione dell'impianto, e si impegna a depositare copia degli stessi presso la sede comunale entro 15 giorni dalla loro stipula.-----

#### **Art. 17. Rimborso delle spese sostenute dall'Associante**

Entro 240 giorni dalla comunicazione dell'affidamento l'associato dovrà corrispondere al Comune associante su presentazione di regolari fatture, l'importo di Euro 200.000,00.- , (duecentomila) più oneri fiscali per entrambi gli impianti, per la rifusione delle spese progettuali riferite agli impianti sino a tutta la progettazione esecutiva; entro un anno dall'inizio dei lavori l'associato dovrà corrispondere al comune associante l'importo provvisoriamente quantificato in Euro 60.000,00, (sessantamila), somma che verrà quantificata come previsto all'art. 2 più oneri fiscali a titolo di mancato guadagno della centrale attualmente in esercizio sul tratto sotteso di proprietà del Comune di Malè. -

#### **Art. 18. Clausola di salvaguardia contrattuale a favore dell'Associato**

Gli impegni assunti dall'associante Comune di Malè nei confronti dell'associato imprenditore con il presente contratto di associazione in partecipazione, sono di natura economica ed industriale sostanziale e non sono modificabili a scopi o fini politici per tutta la durata dell'associazione dagli amministratori pro tempore che si avvicenderanno alla guida dell'Ente; tanto a tutela della parte associata che ritiene e decide oggi di investire importanti proprie risorse finanziarie nell'operazione ed assumendosi i collegati notevoli rischi industriali, per averne un ritorno a lungo periodo che presuppone degli elementi aleatori per quanto riguarda l'evoluzione del prezzo dell'energia, dei collegati ricavi e dei costi di esercizio, ma che per quanto riguarda gli impegni della controparte associante Comune di Malè, devono essere mantenuti fermi ed immutabili per tutta la durata del contratto, impegnandosi sin d'ora in tal senso l'associante Comune di Malè definitivamente e solennemente con la sottoscrizione del presente contratto di associazione in partecipazione.

**Art. 19. Clausola di salvaguardia per l'Associante**

Nel caso eventuali future norme imperative e coercitive che dovessero essere emanate dagli Organi competenti e riguardanti l'associante Comune di Malè in qualità di Ente Pubblico, che dovessero potenzialmente danneggiare gli interessi patrimoniali collegati all'operazione idroelettrica oggetto del presente contratto ed obbligandolo a ipotetiche cessioni o dismissioni o altro, l'associato si impegna a tenere in tale eventuale caso un comportamento collaborativo che possa tutelare gli interessi dell'Ente e senza trarne un indebito profitto rispetto a quanto ritraibile in base al presente contratto di associazione in partecipazione, configurandosi in caso contrario un arricchimento senza giusta causa ai sensi dell'Art. 2041 del CC..

**Art. 20. Conferma di assunzione da parte dell'Associato dei rischi dell'aleatorietà dell'operazione**



L'associato conferma con la sottoscrizione del presente contratto di associazione in partecipazione, che l'utile indicato nel piano finanziario allegato al presente contratto, corrisponde al giusto ed equo rapporto tra i servizi oggetto del suo apporto iniziale nell'associazione in partecipazione, ed il valore intrinseco dell'affare e della gestione delle preziose concessioni di cui è e ne resta esclusivo titolare l'associante e che vengono utilizzate per l'attività dell'associazione in partecipazione sino al 30.12.2038, impegnandosi sin d'ora l'associato a non richiedere all'associante nessun altro tipo di pagamento e/o indennizzo di sorta, esclusa solo la quota degli utili spettanti contrattualmente; solo ed esclusivamente nel caso previsto dall'Art. 1467 del Codice Civile e quindi nel caso di sopravvenuta ed eccessiva onerosità dei costi di realizzazione degli impianti causata da fattori straordinari e non dipendenti dalla volontà delle parti e che dovessero intervenire in sostanziale difformità rispetto ai progetti esecutivi allegati al presente contratto, la prestazione dell'associato dovesse divenire eccessivamente onerosa, questi potrà ricorrere al Giudice, come parimenti potrà fare l'associante nel caso analogo ed inverso. L'associato conferma inoltre con la sottoscrizione del presente contratto di associazione in partecipazione, che l'eventuale eccessiva onerosità potrà riguardare esclusivamente la realizzazione iniziale degli impianti, mentre tutti gli altri fattori economici e di mercato che dovessero anche sostanzialmente differire rispetto alle previsioni, devono essere tutti e nessuno escluso ricompresi nel collegato rischio economico e nell'aleatorietà dell'operazione e nella natura dei rischi previsti dal Codice Civile per il contratto di associazione in partecipazione, nelle rispettive quote di partecipazione all'operazione economica ed agli utili dell'associante e dell'associato.

**Art. 21. Modalità operative e gestionali di realizzazione degli impianti da parte dell'Associato**

L'associato per la ricerca degli eventuali finanziamenti necessari alla realizzazione delle opere potrà effettuare liberamente tutte le scelte imprenditoriali ritenute più adatte. L'associato sarà inoltre libero di organizzare la propria struttura organizzativa ed amministrativa secondo le sue volontà e necessità, dovendo rispettare nei confronti dell'associante solo gli impegni specifici e realizzativi dell'impianto assunti con il presente contratto. L'associato risponderà sempre ed in ogni caso direttamente ed in proprio di tutti gli impegni assunti verso l'associante con il presente contratto di associazione in partecipazione, e che l'associante non avrà nessun rapporto e nessun vincolo con le eventuali parti terze che l'associato intendesse a sua discrezione coinvolgere nell'operazione. Il ruolo di associato e di titolare del contratto di associazione stipulato con il presente contratto è di natura diretta e definitiva e non potrà mai essere ceduto a terzi neppure parzialmente, accettando sin d'ora l'associato il divieto di cessione volontaria del presente contratto.

**Art. 22. Clausola di compensazione tra Associato ed Associante nell'ipotesi l'entità degli incentivi dovesse essere ridotta o aumentata a causa dell'eventuale emanazione di future leggi e/o normative di settore**

Nel caso di future ed eventuali emanazioni di leggi o regolamenti di settore o per errori di stima o anche per qualsiasi altro motivo, non riferiti a colpa delle parti, che dovessero diminuire/aumentare l'entità degli incentivi ambientali spettanti agli impianti in oggetto rispetto alla tariffa complessiva indicata nei piani economico/finanziari allegati al bando, il danno/beneficio effettivo che ne dovesse derivare per l'economia dell'impianto in conseguenza di tali modifiche, se incidenti in maniera significativa sull'operazione, sarà sopportata in parte dall'associante ed in parte dall'associato, secondo le modalità che seguono.

L'effettivo danno sopportato dalle future ed eventuali sopravvenute riduzioni degli incentivi dell'impianto come da bilancio consuntivo di ogni anno rispetto alla situazione ipotetica iniziale di pieno godimento degli incentivi così come previsti dal DM 06.07.2012 nella sua prima versione originariamente pubblicata, sarà sopportato per il 70% (settantapercento) dall'associante e per il 30% (trentapercento) dall'associato che ha apportato la realizzazione degli impianti, tramite aumento della quota degli utili definitivi spettanti all'associato per ogni singolo diverso anno di un importo assoluto pari al 70% della riduzione percentuale dei ricavi effettivi penalizzati dalla sopravvenuta riduzione degli incentivi rispetto ai ricavi teorici complessivi applicando la piena tariffa incentivante di cui alla prima emanazione del DM 6.7.2012. *[Esemplificando, se i ricavi teorici con gli incentivi integrali come da DM 6.7.2012 iniziale fossero stati 1.000,00 ed i ricavi effettivi gravati dalla sopravvenuta riduzione degli incentivi fossero per tale anno di 800,00, l'utile spettante all'associato per tale anno sarà aumentato di 14,00 punti assoluti,  $((800/1.000 \times 100) - 100) \times 70,00\% +$ ].* Parimenti anche eventuali aumenti degli incentivi che dovessero sopravvenire rispetto al DM 6.7.2012, saranno per il 70% (settantapecento) a favore dell'associante ed al 30% (trentapercento) a favore dell'associato, con riduzione dell'utile spettante all'associato con lo stesso criterio appena indicato. *[Esemplificando, se i ricavi teorici con gli incentivi integrali come da DM 06.07.2012 iniziale fossero stati 1.000,00 ed i ricavi effettivi beneficianti del sopravvenuto aumento degli incentivi fossero per tale anno di 1.200,00, l'utile spettante all'associato per tale anno sarà diminuito di 14,00 punti assoluti,  $(((1.200/1.000 \times 100) - 100) \times 70,00\% -$ ].*

Evidente e palese che se gli incentivi ambientali dovessero essere perduti dall'impianto per le altre cause ed ipotesi particolari già espressamente previste e

regolate dal presente contratto di associazione in partecipazione, la presente clausola sarà priva di logica e di ogni efficacia tra le parti.

**Art. 23 Clausola di equilibrio economico finanziario**

Nel caso in cui i costi di realizzazione delle centrali di Rabbies 3 e 4, dovuti a maggiori e minori opere da realizzare, comportassero un aumento o una diminuzione dei costi, gli stessi saranno ripartiti secondo le seguenti proporzioni, 70% all'associante e 30% all'associato.

Restano esclusi gli oneri connessi ad accertati errori progettuali che saranno posti a carico del professionista.

**Art. 24 Attribuzione oneri di adeguamento alle prescrizioni impartite dalla PAT in sede di rilascio della concessione a derivare**

La concessione a derivare C/2202 di data 3 ottobre 2014 prescrive, per l'impianto Rabbies 4, la sostituzione dell'esistente condotta forzata in acciaio con DN 1000 mm con nuova condotta forzata in plastica rinforzata con fibre di vetro (PRFV), con DN 1200 mm, per il tratto a valle dell'impianto Rabbies 3 e fino all'impianto Rabbies 4.

Il relativo onere, in relazione ai termini indicati, è posto a carico del Consorzio STN Val di Sole il quale potrà eventualmente utilizzare le somme accantonate dal Comune di Malé quale costo di manutenzione straordinaria degli impianti a termini del precedente articolo 15, se disponibili.

**Art. 25. Garanzie prestate dall'Associato in riferimento al rispetto delle normative sui lavoratori dipendenti, al puntuale pagamento degli stipendi, degli oneri contributivi, dei fornitori e dei prestatori d'opera, e di tutti i terzi con i quale andrà a contrarre impegni collegati ai due impianti**

Tenuto conto della rilevanza del contratto di associazione in partecipazione è fatto obbligo all'associato documentare la regolarità dello stesso e di tutti i soggetti che concorrano alla concretizzazione dell'apporto con gli obblighi in materia di versamento delle imposte, dei pagamenti ai fornitori delle forniture e delle prestazioni dei servizi resi, dei contributi sociali ed assicurativi obbligatori ivi compresa la Cassa Edile.

**Art. 26. Clausola Compromissoria - Foro Competente**

Le Parti contraenti concordano che per qualsiasi controversia possa sorgere tra loro per l'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e, comunque, correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, Foro esclusivamente competente sarà quello ove ha la sede l'Associante, ovvero quello di Trento.

In ogni caso, prima di agire in giudizio, le parti si impegnano a tentare la conciliazione presso la Camera di Commercio della provincia di Trento, secondo la procedura stabilita dal Regolamento di conciliazione da questa adottato.

**Art. 27. Oneri fiscali, stipula e registrazione del presente contratto di associazione in partecipazione**

Il presente contratto non comporta costi collegati di nessun genere a carico dell'associato per la sua predisposizione. Il presente contratto di associazione in partecipazione sarà stipulato dal Segretario comunale in qualità di Ufficiale rogante, e sarà soggetto agli oneri fiscali in vigore al momento della sua stipula. Ai sensi dell'art. 9 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 come modificato dall'articolo 15 della L.P. 12 settembre 2008, n. 16, tutte le spese contrattuali e fiscali dipendenti e conseguenti agli atti contrattati dai Comuni sono obbligatoriamente a carico dell'associato, con corresponsione dei diritti di Legge spettanti al Segretario comuna-

le rogante dalle Leggi Provinciali in vigore. Il presente contratto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Comune associante nei termini, con anticipazione di tutte le spese vive da parte dell'associato.

Firma elettronica

PER IL COMUNE DI MALE'

PER L'AZIENDA ASSOCIATA

IL SINDACO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- Bruno Paganini -

Wanda Antonioni-

Il SEGRETARIO COMUNALE

- dott Giorgio Osele -

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo attenta lettura, le parti approvano espressamente le clausole n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25).-----

PER IL COMUNE DI MALE'

PER L'IMPRESA ASSOCIATA

IL SINDACO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

- Bruno Paganini -

- Wanda Antonioni-

Il SEGRETARIO COMUNALE

- dott Giorgio Osele -